

STATUTO

INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARIGLIANO NA VIA DIETRO LE
MURA 4

Numero REA: NA - 964733

Codice fiscale: 08523381211

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.5630 DI RACCOLTA	
	STATUTO DI SOCIETA' COOPERATIVA	
	ARTICOLO 1) DENOMINAZIONE	
	E' costituita una cooperativa sociale che agirà sotto la denominazione:	
	"INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	Ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 2519 C.C., la società adotta, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.	
	La società è una cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del C.C., di concerto con quanto disposto dall'art. 111-septies delle norme attuative del C.C., e dell'ulteriore normativa vigente in materia di cooperative.	
	ARTICOLO 2) SEDE	
	La società ha sede legale in Marigliano (NA). L'organo amministrativo della cooperativa potrà istituire uffici amministrativi, filiali, succursali e/o unità locali, non aventi carattere di sede secondaria, purché nell'ambito dello stesso comune, ovvero potrà trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune; viceversa, compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.	
	ARTICOLO 3) DURATA	
	La società ha durata sino al 31 dicembre 2060. E' compito dell'assemblea straordinaria stabilirne un'eventuale proroga come anticiparne lo scioglimento.	
	Art.4 (SCOPO MUTUALISTICO)	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.	
	lo scopo che la cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento delle attività d'impresa, finalizzate all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi degli artt.1, lettera b) e 4 della legge n.381/1991.	
	La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo; l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e con-	

	nessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.	
	La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.	
	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci, sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'art.2516 C.C., dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	La cooperativa può operare anche con terzi non soci.	
	Art.5 (OGGETTO SOCIALE) La cooperativa si propone in particolare con fine mutualistico e senza fine speculativo di fornire ad Enti pubblici e privati, e/o privati cittadini, servizi ed attività educative, socio educative, socio-assistenziali, socio-sanitarie, motorie, riabilitative, assistenziali ed ausiliarie di supporto agli stessi servizi, attività finalizzate al recupero ed alla qualificazione umana, morale, culturale, professionale ed in particolare all'inserimento sociale e lavorativo delle persone svantaggiate di cui alla legge 381/91.	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'art. precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:	
	1. Per quanto riguarda il punto A la cooperativa potrà svolgere direttamente e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici e privati in genere le seguenti attività socio-sanitarie e/o educative:	
	-- fornire ad enti Pubblici e privati e/o privati cittadini, servizi di attività socio-educative, socio-ricreative, motorie, assistenziali e ausiliarie di supporto ai servizi specificati;	
	-- gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero, all'assistenza ed al reinserimento sociale e morale di soggetti in stato di necessità, di abbandono e di emarginazione, siano essi in condizione di autosufficienza oppure pre-	

	stino disturbi fisici o psichici;	
	-- gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza delle comunità locali in cui opera, nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale e per una piena e più completa emancipazione ed integrazione sociale dei soggetti svantaggiati, nonché progettare, costruire, organizzare e gestire strutture residenziali o semiresidenziali di qualsiasi tipo atte o idonee ad esercitare le attività statutarie o necessarie al conseguimento dello scopo sociale;	
	-- aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato o indeterminato anche in collaborazione con Enti Pubblici territoriali;	
	-- gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili;	
	-- gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, didattici e di animazione ivi compresa la realizzazione di supporti di qualsiasi genere e tipo rivolti alla comunità in genere;	
	-- organizzare seminari di informazione e divulgazione di ricerche effettuate nei vari settori in cui la cooperativa opera, sia in proprio che in organismi similari;	
	-- promuovere iniziative di carattere sociale; culturale e ricreativo connesse con le attività principali;	
	-- contribuire alle iniziative degli enti locali (Regione, Provincia, Comune) tendenti a sviluppare nel territorio le attività socio-sanitarie ed educative relative agli adulti, a bambini, alle persone svantaggiate, agli anziani autosufficienti e non.	
	2. Per quanto riguarda il punto B la cooperativa potrà svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.4 della legge 381/91, quali:	
	-- produzione e commercio stampe su tela e attività connesse, lavorazione serigrafica, confezionamento imballaggio - termosaldatura - cellofanatura	
	- blisteratura - confezionamento in genere;	
	-- gestione banche dati, archiviazione dati, videoscrittura, elaborazione di elementi di dati contabili, servizi informatici;	
	-- attività di sartoria in genere; progettazione e installazione impianti elettrici; pubblicità e pubbliche affissioni nonché gestione di servizi pub-	

	blici, comunali e provinciali; commercializzazione	
	di prodotti floreali ed articoli d'arredo; distri-	
	buzione volantini e materiale pubblicitario, affis-	
	sioni; consegne e ritiri a domicilio; commercio di	
	prodotti alimentari e non; gestione di parcheggi	
	auto, cicli, motocicli, caravan, camper ed autori-	
	messe; pulizie e disinfestazioni; attività di manu-	
	tenzione del verde; attività di falegnameria, i-	
	draulico e di muratore; istituire centri di raccol-	
	ta anche differenziata, e di commercializzazione	
	di materiali di recupero; produrre, lavorare e com-	
	mmercializzare manufatti in genere di rettamente	
	prodotti o acquisiti sia per conto proprio che per	
	conto terzi; svolgere attività quali la conduzione	
	di aziende agricole o forestali, nonché coltivazio-	
	ni ortofrutticole e/o florovivaistiche comprese le	
	attività di trasformazione e commercializzazione	
	connesse;	
	-- gestione di mense (ad esempio presso fabbri-	
	che, uffici, ospedali o scuole) in concessione;	
	-- fornitura di pasti preparati per imprese di	
	trasporto, ospedali, scuole eccetera;	
	-- servizio di catering per eventi quali: ban-	
	chetti, cene di rappresentanza, matrimoni, ricevi-	
	menti, convegni, congressi ed altre celebrazioni o	
	cerimonie.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale sa-	
	ranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in	
	materia di esercizio di professioni riservate per	
	il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appo-	
	siti albi o elenchi. La Cooperativa potrà parteci-	
	pare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o	
	Privati, direttamente o indirettamente, per lo	
	svolgimento delle attività previste nel presente	
	Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provvi-	
	ste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regio-	
	ne, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati	
	interessati allo sviluppo della cooperazione.	
	Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale la	
	Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione de-	
	gli scopi sociali; potrà assumere partecipazioni	
	in altre imprese, Società od Enti, aventi oggetto	
	sociale analogo o affine a scopo di stabile inve-	
	stimento e non di collocamento sul mercato; potrà	
	dare adesione e partecipazione ad enti ed organi-	
	smi economici, consortili e fidejussori diretti a	
	consolidare e sviluppare il movimento cooperativo	
	ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti	
	ed il credito; potrà concedere avalli cambiari, fi-	

	dejussioni ed ogni altra garanzia per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui	
	la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre	
	cooperative, con espressa esclusione di qualsiasi	
	attività finanziaria nei confronti del pubblico.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti dai soci, fi-	
	nalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale,	
	secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge	
	e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di	
	tale attività sono definite con apposito regolamen-	
	to approvato con decisione dei soci. E' tassativa-	
	mente vietata la raccolta del risparmio fra il pub-	
	blico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperati-	
	vo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 - sep-	
	ties del codice civile.	
	La cooperativa opera comunque nel rispetto della	
	L. 23 novembre 1939 n.1815 e successive modifiche,	
	in quanto sono escluse dal suo oggetto sociale tut-	
	te le attività che la suddetta legge riserva a per-	
	sone fisiche iscritte ad albi professionali. La tu-	
	tela dei soci lavoratori viene esercitata dalla so-	
	cietà cooperativa e dalle associazioni di rappre-	
	sentanza nell'ambito delle leggi in materia, della	
	statuto sociale e dei regolamenti interni. La coo-	
	perativa potrà svolgere altresì qualunque altra at-	
	tività connessa ed affine a quelle sopra elencate	
	nonché compiere tutte le operazioni di natura immo-	
	biliare, mobiliare, creditizia e finanziarie neces-	
	sarie od utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali e, comunque, sia indirettamente che diretta-	
	mente attinenti ai medesimi esclusa ogni attività	
	finanziaria nei confronti del pubblico, nonché,	
	tra l'altro, a solo titolo esemplificativo: 1) as-	
	sumere interessenze e partecipazioni, sotto qual-	
	siasi forma, in società di capitali comunque costi-	
	tuite, specie se svolgono attività' analoghe e co-	
	munque accessorie all'attività sociale, ciò con	
	tassativa esclusione di qualsiasi attività di col-	
	locamento; 2) dare adesioni e partecipazioni ad en-	
	ti ed organismi economici, consortili e fidejusso-	
	ri diretti a consolidare e sviluppare il movimento	
	cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvig-	
	ionamenti ed il credito; 3) concedere avalli cam-	
	biari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garan-	
	zia sotto qualsivoglia forma ai soci e agli enti	
	cui la cooperativa aderisce, nel tassativo rispet-	
	to dei limiti previsti dalle leggi vigenti; 4) fa-	
	vorire e sviluppare iniziative sociali, mutualisti-	
	che, previdenziali, assistenziali, culturali e ri-	

	creative sia con creazione di apposite sezioni,	
	sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.	
	Art.6 (Soci ordinari). Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.	
	Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	Art.8 (Soci speciali). L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	

	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 10% (dieci per cento) (del valore nominale) di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 19, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	

	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge, dall'articolo 14 del presente statuto e dall'apposito regolamento interno.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 9.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 14.	
	Articolo 9 (Domanda di ammissione). Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 31 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1,	

	la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio sindacale, nonchè l'estratto autentico della deliberazione di adesione alla cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello Statuto e dei Regolamenti della cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui ai precedenti articoli e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicate in precedenza, delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 8 - determini il superamento di entrambi i limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa.	

	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 10 (Obblighi del socio). I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presente Statuto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	Art.11 (Diritti dei soci). I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.	
	Art.12 (Perdita della qualità di socio). La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art.13 (Recesso del socio). Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata anche a mano alla cooperativa.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione, mediante raccomandata anche a mano, al socio che, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure	

	arbitrali di cui al successivo articolo 31.	
	II recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante raccomandata, anche a mano.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 (tre) mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 14 (Esclusione). L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, anche indirettamente;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 31.	

	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 15 (Liquidazione). I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 19 e 22 lettera g), la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa la relativa specifica riserva e non sia stato diversamente destinato così come ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del codice civile. II pagamento deve essere fatto entro 180 (centotanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 19, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni. Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia superiore ad 1/4 (un quarto).	
	Art. 16 (Morte del socio). In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15. Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso. In difetto di tale designazione si applica l'art.	

	2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art.9.	
	In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art.15.	
	Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati).	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO V Strumenti finanziari	
	Art. 18 (Strumenti finanziari). Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del c.c. e disposizioni transitorie.	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- l'eventuale termine di scadenza.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.	

	E' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.	
	TITOLO VI	
	Ristorni	
	Articolo 19 (Ristorni).	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:	
	a) in forma liquida;	
	b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	TITOLO VII	
	Patrimonio sociale ed esercizio sociale	
	Art. 20 (Elementi costitutivi).	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00) e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18;	
	c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 21 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 10;	
	e) dalla riserva straordinaria;	
	f) dalle eventuali riserve divisibili;	
	g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.	
	Conservano in ogni caso il carattere di indivisibilità le riserve accantonate a tal fine dalla cooperativa nel rispetto dell'art. 26 DLCPS 14 dicembre	

	1947 n. 1577, del Titolo III del DPR 29 settembre	
	1973 n. 601 e dell'art. 12 della legge 16 dicembre	
	1977 n. 904.	
	Ai fini della qualificazione della società in ter- mini di cooperativa a mutualità prevalente, è fat- to divieto di distribuire riserve ai soci coopera- tori.	
	Art. 21 (Caratteristiche delle quote). Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'auto- rizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizza- zione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quo- ta detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 7. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro 60 (sessanta) giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi 60 (ses- santa) giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 31.	
	Art. 22 ((Bilancio di esercizio)). L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicem- bre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammi- nistrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in confor- mità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovve- ro entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorra- no le condizioni di cui all'ultimo comma dell'arti- colo 2364 c.c., certificate dall'organo amministra- tivo.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19, e successivamente sulla distribuzione degli u- tili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a	

	quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18;	
	g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) e g) dell'art. 20.	
	Ai fini della qualificazione della società in termini di cooperativa a mutualità prevalente, è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	TITOLO VIII Riunioni dei soci e organi sociali	
	Art. 23 (Decisioni dei soci). I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti	

	dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art.24 (Assemblee).	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, e informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, in tale ultima ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi dell'articolo 19, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f) dell'articolo 22.	
	Art. 25 (Costituzione e quorum deliberativi).	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6, 7 e 8 del precedente articolo 23 per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.	
	Art. 26 (Votazioni).	

	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto. Art. 27 (Voto).	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto e può rappresentare un massimo di 3 (tre) soci.	
	Art. 28 (Presidenza dell'Assemblea). L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art.29 (Amministrazione). La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, nel rispetto delle prescrizioni di legge.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano	

	1/3 (un terzo) degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere	
	spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza	
	e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le	
	sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonchè i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa	

	e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.	
	Gli amministratori illustrano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione e , per fatti urgenti ed in caso di sua assenza o impedimento, al vicepresidente del consiglio di amministrazione.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.	
	Art. 30 (Organo di controllo).	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori con-	

	tabili iscritti nel registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stes-	
	so.	
	I sindaci durano in carica 3 (tre) anni e scadono	
	alla data dell'assemblea convocata per l'approva-	
	zione del bilancio relativo al terzo esercizio del-	
	la carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sinda-	
	co, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro	
	che si trovano nelle condizioni previste dall'arti-	
	colo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta	
	causa e con decisione dei soci.	
	La decisione di revoca deve essere approvata con	
	decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un	
	sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.	
	I sindaci restano in carica fino alla decisione	
	dei soci per l'integrazione del collegio, da adot-	
	tarsi su iniziativa dell'organo amministrativo,	
	nei successivi 30 (trenta) giorni.	
	I nuovi nominati scadono insieme con quelli in ca-	
	rica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservan-	
	za della legge e dello statuto, sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione e, in partico-	
	lare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile adottato dalla società	
	e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento	
	procedere, anche individualmente, ad atti di ispe-	
	zione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di	
	chiedere agli amministratori notizie, anche con ri-	
	ferimento a società controllate, sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrisponden-	
	ti organi delle società controllate in merito ai	
	sistemi di amministrazione e controllo ed all'anda-	
	mento generale dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispe-	
	zione e di controllo, i sindaci, sotto la propria	
	responsabilità, ed a proprie spese, possono avva-	
	lersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali	
	tuttavia non debbono trovarsi in una delle condi-	
	zioni di ineleggibilità e decadenza previste dal-	
	l'art. 2399, c.c..	
	L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare a-	
	gli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accres-	
	so a informazioni riservate.	

	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ..	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni.	
	TITOLO IX	
	Scioglimento e liquidazione	
	Art. 31 (Scioglimento anticipato).	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 32 (Devoluzione patrimonio finale).	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO X	
	disposizioni generali e finali	
	Art. 33 (Finanziamento soci).	
	Per ulteriori fabbisogni finanziari, la cooperativa potrà raccogliere finanziamenti dai soci sia a titolo di contributo in conto capitale senza vincolo di rimborso, che a titolo di prestito con vincolo di rimborso e comunque sempre infruttifero di interesse.	
	Art. 34 (Regolamenti).	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare ap-	

24 di 24